

REGOLAMENTO

RECANTE I CRITERI PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce i criteri di nomina dei componenti della commissione giudicatrice da parte di Enpam REAL Estate s.r.l. (Enpam RE) utilizzabili nelle seguenti procedure:
 - nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del citato decreto;
 - nelle procedure di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, di lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, per la scelta dei componenti diversi dal Presidente.

Art. 2 – Commissione interna nelle procedure di aggiudicazione

1. Enpam RE nomina una commissione giudicatrice nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Enpam RE si riserva la facoltà di nominare una commissione giudicatrice anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo.

Articolo 3 – Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.
2. I componenti sono selezionati tra il personale di Enpam RE e sono individuati: a) il Presidente, tra il personale dirigente o non dirigente preposto ad attività di coordinamento; b) i commissari diversi dal Presidente ed il Segretario, tra il personale dipendente non inferiore al livello di inquadramento A3 o 1R3 ovvero anche inferiore, se direttamente individuato - con provvedimento motivato - dal Direttore Generale.
3. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, Enpam RE ricorrerà a componenti esterni.

Articolo 4 – Selezione dei componenti

1. La selezione dei componenti della Commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il dirigente/dipendente selezionato quale componente non potrà ricoprire analogo incarico per più di due edizioni consecutive della stessa gara, fermo restando, in ogni caso, che per ciascuna gara la Commissione dovrà variare dei 2/3 dei componenti rispetto alla precedente edizione.

Articolo 5 – Requisiti dei componenti

1. I componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro della Commissione sarà valutata con riferimento alla singola procedura.
2. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, commi 5 e 6, del D.lgs n. 50/2016. I segretari non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016.
3. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i componenti devono dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 ed ai precedenti commi 1 e 2.
4. Enpam RE, prima del conferimento dell'incarico, accerta l'inesistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, all'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001, all'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016 ed al presente articolo.

Articolo 6 – Nomina dei componenti

1. I componenti sono nominati dal CdA o dal Presidente o, comunque, da altro soggetto competente in base ai poteri societari con apposito atto che si perfeziona, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, presa visione dell'elenco delle offerte pervenute e ove non sussistano cause di incompatibilità/conflicto di interesse, con l'accettazione da parte dei soggetti individuati al ruolo di componente.
2. Con l'atto di nomina della Commissione vengono attribuiti anche i compiti di segreteria e le funzioni di Presidente.
3. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione medesima.

Articolo 7 – Norme finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non disciplinato dai precedenti punti si fa riferimento alle norme di legge e contrattuali vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul sito di Enpam RE.